

Le carte di credito



Prof. Avv. Francesco Caputo Nassetti
Corso di *Diritto Bancario*
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Ferrara

Avvertenza

- ❖ Il contenuto di questo documento presuppone la lettura e lo studio della materia trattata ed ha il solo scopo di riassumere i principali temi di analisi.
- ❖ Le informazioni contenute sono necessariamente sommarie e incomplete.

Le carte di credito (1/2)

- Trattasi di documento di legittimazione che consente al suo titolare di essere dispensato dall'immediato pagamento del corrispettivo in favore dell'esercente convenzionato e nel contempo consente di affrancare quest'ultimo dal rischio dell'inadempimento del primo.
- E' mezzo di pagamento che assume anche la funzione di strumento di credito quando il titolare non predispone la provvista in via anticipata.
- Non è titolo di credito, non incorpora alcun diritto e non ha efficacia causale autonoma rispetto ai rapporti tra titolare e fornitore del bene/servizio. Non indica l'oggetto della prestazione da eseguire né il soggetto tenuto all'esecuzione.
- La carta rimane di proprietà dell'emittente ed il titolare ha il dovere di custodirla.

...segue

Le carte di credito (2/2)

- Vi sono tre rapporti giuridici separati:
 - I. tra emittente della carta di credito ed il titolare della stessa,
 - II. tra emittente e fornitore di beni e servizi al titolare,
 - III. tra titolare e fornitore di beni e servizi.
- Il collegamento tra i negozi è meramente occasionale in quanto ogni negozio rimane autonomo.
- Il titolare della carta non vanta alcun diritto verso il fornitore, il quale può rifiutarsi di accettare la carta in pagamento (divenendo inadempiente verso l'emittente).

I - Rapporto tra emittente e titolare

- L'emittente si obbliga a consegnare la carta, a pagare direttamente il fornitore di beni e servizi, a fare in modo che i sistemi di pagamento funzionino, ad offrire una copertura assicurativa dei beni acquistati con la carta (opzionale; cont. a favore di terzo), a inviare un estratto conto.
- Il titolare non è obbligato ad utilizzarla, deve pagare un canone, ha obbligo di custodia e di riconsegnarla in caso di risoluzione del contratto.
- Si tratta di una apertura di credito a favore del titolare in quanto l'emittente si impegna a pagare i fornitori convenzionati dietro presentazione di note di spesa debitamente firmati. L'emittente ha il diritto al rimborso.
- Il titolare non può eccepire eventuali vizi di invalidità dei rapporti sorti con fornitore, ma soltanto quelli relativi al suo rapporto con emittente (ad es. se ha pagato in base a carta invalida, nota spesa con firma difforme, ecc..).

II - Rapporto tra emittente e fornitore (1/3)


- L'emittente si impegna a pagare al fornitore le forniture prestate al titolare.
- L'obbligo dell'emittente è subordinato alle seguenti condizioni: a) la carta è stata esibita al fornitore e non sia scaduta, b) non sia stata bloccata o revocata, c) la firma che appare sulla carta corrisponda a quella apposta dal titolare in occasione della fornitura, d) il fornitore abbia ricevuto l'autorizzazione in tempo reale per via elettronica al pagamento.
- L'emittente può non pagare o può ripetere ciò che ha pagato se la carta non reca la firma del titolare, è scaduta, è stata usata oltre i limiti dell'autorizzazione, il memorandum di spesa non è firmato o non corrisponde a quello della fornitura, la richiesta di pagamento perviene oltre il limite temporale concordato.
- Il rischio di inadempimento e insolvenza del titolare viene sopportato esclusivamente dall'emittente.

...segue →

II - Rapporto tra emittente e fornitore (2/3)

- Non è assimilabile al mandato di credito ex art. 1958 c.c. in quanto l'emittente non diventa garante del titolare in caso di mancato pagamento da parte dello stesso. L'emittente si impegna a pagare direttamente il fornitore.
- Non è assimilabile al contratto a favore di terzo in quanto il fornitore non assume alcun obbligo nei confronti del titolare, che non assume il ruolo di terzo previsto nell'art. 1411 c.c.
- Non è delegazione di pagamento passiva allo scoperto (in quanto manca di norma la provvista da parte del titolare presso l'emittente) in quanto il titolare (delegante) non rimane vincolato nei confronti del fornitore (delegatario) e l'emittente (delegato) è l'unico obbligato al pagamento di una obbligazione propria.
- La delegazione pregiudicherebbe l'interesse primario del titolare ad essere sostituito fin dall'inizio ed in maniera esclusiva dall'emittente ed avrebbe l'ulteriore effetto che l'emittente potrebbe decidere di non adempiere qualora accertasse l'insolvenza del titolare.

...segue



II - Rapporto tra emittente e fornitore (3/3)

- Inoltre l'emittente non si impegna a pagare l'esatto prezzo della prestazione in quanto trattiene sempre una percentuale a suo favore.
- Non è cessione di credito da parte del fornitore all'emittente del crediti nascenti dalla fornitura al titolare in quanto la cessione ex art. 1260 mira a soddisfare l'interesse del cessionario attraverso il trasferimento del credito, mentre il pagamento ex pretio effettuato dall'emittente nei confronti del fornitore realizza l'adempimento dell'obbligazione assunta con la convenzione tra emittente e fornitore ed è posta a vantaggio di quest'ultimo.
- Il contratto tra emittente e fornitore non è inquadrabile in alcuna figura tipica.
- Si tratta di un contratto normativo.

Furto, smarrimento e falsificazione

- Il titolare deve denunciare il furto o lo smarrimento tempestivamente. Fino a tale denuncia il rischio di indebito utilizzo è a suo carico.
- Il rischio grava sul fornitore se ha accettato la carta con dolo o colpa grave, altrimenti grava sull'emittente, che è tenuto a comunicare tempestivamente le carte rubate o smarrite.
- Il titolare rimane estraneo ad ogni atto avvenuto con carta falsa.

Bancomat

- Documento di legittimazione
- La banca che paga esegue una obbligazione propria assunta con la convenzione interbancaria che non si sovrappone con il rapporto tra titolare e emittente.